

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF

Avv. Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
62	09/06/2022	17	6

Oggetto:

D.lg.s n. 152/06 Titolo III bis- Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. 112/2015 - Impianto di depurazione consortile sito in zona industriale Ponte Valentino Benevento con trattamento rifiuti liquidi di titolarita' della Multiservice ASI srl.

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE PREMESSO

CHE al Consorzio ASI di Benevento, legale rappresentante e gestore Luigi Diego Perifano nato a ***OMISSIS*** ***OMIS, con D.D. n. 112 del 06.07.15, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - cod.IPPC 6.11 – per " l' impianto di depurazione consortile " sito in Benevento- zona ASI Ponte Valentino;

CHE con DD.n.116 del 10.11.2017 è stato aggiornato il suddetto decreto con il cambio del rappresentante legale del Consorzio ASI e gestore dell'impianto IPPC;

CHE con DD n. 42 del 25.02.2019 è stata aggiornata ulteriormente l'autorizzazione Integrata Ambientale con il nuovo legale rappresentante del Consorzio ASI e gestore dell'impianto di depurazione consortile Sig.Luigi Barone:

CHE nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17/8/2018 sono state pubblicate le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all' attivita' 6.11;

CHE entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale,l'autorità competente provvede al riesame con valenza di rinnovo ,anche in termini tariffari, dell'A.I.A.;

CHE in data 19.01.2021 è stato acquisito al prot. n.25982, il DD n.8 del 12.01.2021 con cui la suddetta modifica è stata esclusa dalla VIA, poi rettificato con DD n. 21 del 21.01.21;

CHE la Ditta Multiservice ASI srl, legale rappresentante e gestore Dr.Giuseppe Rillo nato ***OMISSIS***

***OMIS,con sede legale e opificio sito in zona ASI Ponte Valentino -Benevento, ha presentato in data

27.1.2021, con nota acquisita in pari data al prot. 43512, ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale per l'impianto di depurazione, rientrante nel cod. IPPC 6.11dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, dovuta alla introduzione dell'attività di gestione di rifiuti liquidi;

CHE l'impianto di depurazione consortile in questione (depurazione di acque reflue industriali e acque reflue urbane) è a servizio dell'agglomerato industriale di Ponte Valentino. Trattasi di un depuratore di tipo chimico/fisico e biologico con una potenzialità di 62.200 AE e portata media oraria di 259,2 m³/h, con linea di trattamento fanghi assoggettata all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Tale impianto si sviluppa su n° 2 linee di trattamento speculari e intercambiabili: la linea 1 per il trattamento dei reflui provenienti dalla zona Z5 con fognatura separata per le acque bianche e le acque nere e la linea 2 per il trattamento delle sole acque nere delle zone Z2, Z3, Z5, Z6 e Z7. Il depuratore è anche dotato di una terza linea (Linea 3) utilizzata in caso di emergenza (Qualora le caratteristiche del refluo lo richiedano, i liquami possono essere inviati dal comparto di disinfezione alla linea 3 dei trattamenti chimico fisici):

la richiesta di modifica è relativa all'utilizzo della linea 3 per la nuova fase di trattamento rifiuti liquidi per un quantitativo massimo non superiore ai 50 Mg/g. I rifiuti liquidi da trattare saranno i seguenti:

(1)acque reflue che rispettano i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;

(2)materiali provenienti dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche;

(3)materiali derivanti dalla manutenzione della rete fognaria;

(4) fanghi derivanti da birrerie, distillerie, industrie lattiero-casearie .;

con i seguenti codici CER 010501-020704-161002-20-03-04-200306

CHE con nota prot.90795 del 18.02..2021 questa UOD ha richiesto chiarimenti in merito all'istanza presentata dalla Multiservice ASI e non dal Consorzio ASI;

CHE in data 1.3.2021 è pervenuta istanza di voltura dell'AIA da Consorzio ASI a Multiservice SI srl CHE con DD n. 25 del 13.04.2021 l'AIA di cui al DD n.112/2015 e successivi, è stata volturata alla Ditta Multiservice ASI srl rappresentante legale e gestore Dott. Giuseppe Rillo;

CHE con nota prot. 153914 del 22.3.2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale:

CHE con nota prot.214779 del 21.04.21, la documentazione relativa all'istanza di riesame con valenza di rinnovo acquisita al prot.43512 del 27.1.2021 e successivo perfezionamento del 13.3.2021, è stata trasmessa a tutti gli Enti interessati e all'Università del Sannio per la redazione del rapporto tecnico istruttorio;

CHE in data 10.5.2021 e stato acquisito al prot. 251713 il rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio con cui la stessa evidenziava la necessità di una versione debitamente compilate delle schede B.C.D.F.G.H.I.INT4 N.O;

CHE con nota prot.257735 del 12.5.2021 la suddetta richiesta è stata trasmessa alla Multiservice ASI srl; CHE la Multiservice ASI srl ha allegato all'istanza la dichiarazione asseverata del calcolo analitico della tariffa istruttoria e la ricevuta di versamento pari a euro 10.500,00;

CHE in data 28.5.2021 sono state acquisite al prot. 288447,le schede richieste dall'Università del Sannio; che in data 1.6.2021 sono state trasmesse a tutti gli Enti interessati;

CHE in data 8.6.2021, è stato pubblicato sul sito Web della UOD l'avviso ai sensi dell'art.29quater comma 3 del D.lgs 152/06 che tiene luogo delle comunicazioni di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art.8 della L.241/90; CHE al termine di trenta giorni, previsti per la consultazione del progetto presso l'UOD Autorizzazione e Rifiuti di Benevento, ai sensi dell'art.29 quater comma 4 del D.lgs 152/06, non sono pervenute osservazioni;

CHE sulla GUUE è stata pubblicata la decisione di Europea del 17/8/2018 sono state pubblicate le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' 6.11, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio:

PRESO ATTO:

CHE l'Università degli Studi del Sannio ai sensi della convenzione stipulata con l'A.G.C. 05 – ora Direzione Generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti valutazioni e autorizzazioni ambientali– fornisce assistenza tecnica a questa UOD nelle istruttorie delle pratiche di AIA;

CHE in data 15.06.2021 è stato acquisito, al prot.320059, il rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio; CHE il giorno 8.7.2021, si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., convocata con nota prot. n.330662 del 21/06/2021, alla quale hanno partecipato il rappresentante dell'Università del Sannio, del Consorzio ASI ,dell'ATO rifiuti, e della Provincia di Benevento e il rappresentante della Multiservice srl, mentre sono risultati assenti i rappresentanti del Comune di Benevento, dell'ASLBN1 e dell'ARPAC che ha fatto pervenire copia il parere di competenza prot.41816 del 7.7.2021 con cui la stessa ha richiesto chiarimenti /integrazioni.

Nella suddetta seduta è stato preso atto della richiesta di documentazione ritenuta necessaria dall'ARPAC e dall'Università del Sannio:

CHE in data 7.10.2021 è stata acquisita al prot.494838 la documentazione integrativa, che è stata trasmessa agli Enti con nota prot. 519678 del 21.10.2021;

CHE la Multiservice ha trasmesso in data 23.11.2021 acquisita al prot. 582984,nota di impegno progettuale in miglioramento ambientale;

CHE in data 29.10.2022 è stato acquisito il rapporto tecnico dell'Università del Sannio;

CHE la seconda seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata per il 24.11.2021, con nota prot. 519678 del 21.10.2021, si è tenuta il 25.11.2021 ,a seguito di rinvio di cui alla nota prot. 569139 del 16.11.2021,ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i. a cui hanno partecipato il rappresentante dell'Università del Sannio, del Consorzio ASI ,dell'ATO rifiuti, dell'ASLBN1 e il rappresentante della Multiservice srl,, mentre sono risultati assenti i rappresentanti della Provincia di Benevento, del Comune di Benevento dell'ARPAC,in cui è stato ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti richiesti dall' ARPAC con nota acquisita al prot.588053 del 25.11.2021 e dell'Università del Sannio;

CHE in data 1.03.2022 sono pervenute le integrazioni richieste dall'Unisannio e dall'ARPAC;

CHE il giorno 29.3.2022 si è tenuta la terza e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota 135876 del 11.03.2022, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i. a cui hanno partecipato il rappresentante dell'Università del Sannio e il rappresentante della Ditta, mentre sono risultati assenti i rappresentanti della il Comune di Benevento, della Provincia di Benevento, dell'ASLBN1, dell'ATO Rifiuti, del Consorzio ASI e dell'ARPAC che con nota acquisita al prot 169156 del 29.03.2022 ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Nella suddetta seduta

Il rappresentante dell'Università del Sannio ha illustrato il rapporto tecnico istruttorio, acquisito al prot.151104 del 21.3.2022, che quale allegato 3 è parte integrante del presente atto,con cui si esprime parere favorevole con l'avvertenza che la ditta provveda a chiarire quanto evidenziato per la scheda;

La Multiservice srl si è impegnata a trasmettere la sceta L e l'allegatoW richiesto dall'Università del Sannio; È stata acquisita la nota dell'ARPAC al prot 169156 del 29.03.2022 con cui la stessa ha espresso parere favorevole con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

TENUTO CONTO

dei pareri favorevoli con prescrizioni espressi dall'ARPAC, e della valutazione favorevole con prescrizioni dell'Università del Sannio, ed acquisito l'assenso ai sensi del comma 7 dell'art.4 della legge 241/90 e ss.mm.ii, del Comune di Benevento, che non ha partecipato alla Conferenza di Servizi, della Provincia di Benevento, del Consorzio ASI, dell'ATO Rifiuti, che non si sono espressi definitivamente, sono stati chiusi i lavori della Conferenza, subordinando l'adozione della determinazione conclusiva della stessa alla trasmissione della scheda L aggiornata e dell'allegato W richieste dall'Università del Sannio.

CONSIDERATO

CHE in data 5.4.2022 la MULTISERVICE ASI srl ha trasmesso la scheda L aggiornata e lì'allegato W; CHE, a norma dell'art. 29 quater, comma 11 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del suddetto decreto, ed in particolare :

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto);
- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza);
- Autorizzazione ex art.208 del D.lgs 152/06;

CHE nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17/8/2018 sono state pubblicate le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all' attivita' 6.11, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio ed all'attività di trattamento rifiuti;

CHE la MULTISERVICE ha trasmesso unitamente all'istanza la dichiarazione asseverata in merito all atariffa istruttoria con allegata la ricevuta del versamento di € 10.500,00 integrato in data 10.6.2022 a seguito di ricalcolo con ulteriori €4.100,00 , e calcolata in base alla DGRC n.43 del 9.2.2021 ;

CHE in data 26.4.2022 è stata acquisita, al prot. 219292 ,la dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art.3 della L.R.59/2018, attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente; e la lettera di affidamento dell'incarico o contratto reso nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza, sottoscritta dal committente, resa ai sensi dell'art.2 della L.R. 59/2018, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in conformità al DPR 445/2000:

CHE La Multiservice ASI srl ha effettuato la verifica relativa alla redazione della relazione di riferimento ai sensi del DM 104/2019 con la seguente conclusione "considerate le caratteristiche chimiche dei preparati,l'assenza di possibilità di contatto diretto con il suolo e le acque profonde,le misure di contenimento e gestione degli stessi, non vi è effettiva possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio di una o più sostanze pericolose da parte dell'installazione. Pertanto, non e necessario procedere con la relazione di riferimento".

RITENUTO:

CHE alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per rinnovare l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 152/2006, titolo III bis e ss.mm.ii, con modifica sostanziale alla Ditta Multiservice ASI srl, legale rappresentante e gestore Dr.Giuseppe Rillo nato ***OMISSIS*** ***OMISSI,con sede legale e opificio sito in zona ASI Ponte Valentino -Benevento per l'impianto di depurazione, rientrante nel cod. IPPC 6.11dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii,

VISTI:

- 1.il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e s.m.i .recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- 2.il D.M. 24.04.08, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lqs152/06 Titolo IIIbis;
- 3.il DM 58 del 6.3.17, con cui disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 152/06;
- 4.la nota prot.2017/370651 del 25.5.2017 della Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema con cui viene precisato che, nelle more dell'adeguamento tariffario da parte della Regione Campania al D.M. n.58/2017, dovranno essere applicate le tariffe previste dal DD n.925/2016;
- 5.con DGRC n.43 del 9.2.2021 sono state adeguate le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ali controlli previsti dal titolo IIIbis del D.Igs 152/0,ai sensi del D.M.58/17;
- 6.la convenzione stipulata tra l'Università del Sannio, e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema 7.il DM 272 del 13 /11 /2014 e ss.mm.ii, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v.bis, del D.Lgs. 152/06;
- 8.la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- 9.La DGRC n.925 del 6.12.2016;

TENUTO CONTO

della dichiarazione sull' assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al responsabile del procedimento;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dr.ssa Grazia Rosella, e del rapporto tecnico istruttorio redatto dall'Università del Sannio e del parere ARPAC, e dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività.

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende di seguito integralmente trascritto e riportato: di rinnovare l'Autorizzazione integrata Ambientale, di cui con D.D. n. 112 del 06.07.15, e successivi aggiornamenti, alla MULTISERVICE ASI srl legale rappresentante e gestore Dr.Giuseppe Rillo nato a ***OMISSIS*** ***OMISS,con sede legale e opificio sito in zona ASI Ponte Valentino -Benevento per l' impianto di depurazione consortile (depurazione di acque reflue industriali e acque reflue urbane) a servizio dell'agglomerato industriale di Ponte Valentino, con *modifica sostanziale* relativa all'<u>utilizzo della linea 3 per la nuova fase di trattamento rifiuti liquidi per un quantitativo massimo non superiore ai 50 Mg/g. I rifiuti liquidi da trattare saranno i seguenti:</u>

- -acque reflue che rispettano i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- -materiali provenienti dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche -materiali derivanti dalla manutenzione della rete fognaria;
- -fanghi derivanti da birrerie, distillerie, industrie lattiero-casearie;.

codici CER 010501-020704-161002-20-03-04-200306

con le seguenti prescrizioni:

A - COMPONENTE ARIA.

Emissioni in atmosfera.

Rispettare il *ciclo produttivo* e le *tecnologie* indicate nella *documentazione tecnica* inviata.

Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.

Relativamente al convogliamento dei camini E1 ed E2 a un solo punto di emissione, come previsto dal comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., si prende atto della impossibilità a effettuare tale intervento per ragioni tecniche dovute all'elevata distanza tra le due linee di trattamento fanghi, come si evince dalla planimetria emissioni in atmosfera allegata. Ad ogni modo, anche se il convogliamento a un solo punto di emissione non è possibile, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione (sommatoria delle emissioni E1 ed E2), così come previsto dal sopra riportato comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Questo *Ufficio* si riserva di suggerire alla *Regione Campania* di rivedere le condizioni autorizzative in merito al confinamento in depressione, convogliamento e abbattimento, con idoneo impianto, degli effluenti prodotti nelle fasi di pretrattamento (Grigliatura, dissabbiatura, disoleatura, trattamenti chimico fisici), sedimentazione primaria ed equalizzazione delle linee n° 1 e n° 2, se, in futuro, l'impianto di depurazione in questione comincerà a lavorare al massimo della potenzialità consentita, ossia se la portata giornaliera raggiungerà i 6.220 m³ e gli abitanti equivalenti 62.200, come da progetto e quindi se dovessero verificarsi rimostranze da parte dei *ricettori* presenti al contorno e se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità ambientali legate alle emissioni osmogene. Si precisa che in letteratura (vedi "Linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno – Emissioni odorigene in atmosfera da impianti di depurazione reflui" della Regione Lombardia) è riportato che per impianti con capacità di trattamento superiore a 15.000 A.E., come nel caso del depuratore in questione, i pretrattamenti dovranno essere condotti in ambiente confinato, prevedendo il convogliamento e il trattamento delle emissioni. Attualmente, l'impianto in questione ha una capacità di trattamento compresa fra 5.000 A.E. e 15.000 A.E., pertanto l'opportunità di confinamento dei pretrattamenti dovrebbe essere valutata sulla base delle portate di odore (OU_E/sec) emesse e della distanza dai potenziali *ricettori*.

In merito alla nuova attività da autorizzare, rappresentata dal t<u>rattamento di rifiuti liquidi per un quantitativo</u> <u>massimo non superiore a 50 Mg/giorno</u>, da effettuarsi presso la linea 3 esistente (grigliatura, dissabbiatura, disoleatura, equalizzazione, flottazione), <u>si prende atto</u> dell'impossibilità tecnica dell'effettuazione della captazione e convogliamento degli effluenti prodotti su opere già esistenti.

Pertanto, in considerazione della tipologia e quantitativo di rifiuti trattati e del fatto che, come riportato alle pagg. 51 e 53 della relazione tecnica generale datata settembre 2021, la linea 3 è costituita da una vasca interrata chiusa e da macchine a circuito chiuso, si può condividere la non installazione dei predetti impianti.

Ad ogni modo, questo Ufficio si riserva di prescrivere il confinamento in depressione, convogliamento e abbattimento, con idoneo impianto, degli effluenti prodotti nelle fasi di pretrattamento (Grigliatura, dissabbiatura, disoleatura, trattamenti chimico fisici) della linea n° 3 e di suggerire alla Regione Campania di rivedere le condizioni autorizzative, se dovessero verificarsi rimostranze da parte dei ricettori presenti al contorno e se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità ambientali legate alle emissioni osmogene.

Coprire con idonea copertura i <u>nº 2 pozzetti di accumulo e stoccaggio</u> <u>oli del comparto disoleatura (DSL01)</u> delle *linee 1 e 2* e adottare accorgimenti gestionali al fine di limitare la fuoriuscita da esso di esalazioni maleodoranti.

In merito alla <u>fase di stoccaggio dei fanghi disidratati</u> in cassoni metallici sotto apposita tettoia, in considerazione della residua presenza in essi di composti osmogeni, si condivide l'utilizzo della calce per il controllo delle eventuali emissioni residue e si prescrive quanto segue:

coprire gli scarrabili con teli impermeabili, al fine di limitare eventuali le *emissioni osmogene*; garantire la perfetta tenuta degli scarrabili, onde evitare la produzione di percolati.

Ad ogni modo, questo Ufficio si riserva di prescrivere anche per tale fase il confinamento, l'aspirazione e l'abbattimento degli effluenti e di suggerire alla Regione Campania di rivedere le condizioni autorizzative, se dovessero verificarsi rimostranze da parte dei ricettori presenti al contorno e se, in seguito ad attività di sopralluogo, dovessero emergere particolari criticità ambientali legate alle emissioni osmogene provenienti da tale fase.

Per quanto riguarda i <u>fanghi flottati</u> prodotti nella *vasca di flottazione della linea n°* 3, mettere in atto accorgimenti impiantistici e/o gestionali finalizzati a contenere le emissioni odorigene durante le fasi di movimentazione e stoccaggio.

In merito alle <u>procedure tecnico/gestionali finalizzate a limitare le emissioni odorigene durante le operazioni di scarico dei rifiuti liquidi dalle autocisterne, si prende atto di quanto riportato alla pag. 52 della prima relazione tecnica generale datata settembre 2021, ossia che lo scarico avviene a circuito chiuso,</u>

collegando la tubazione flessibile dell'autobotte alla flangia d'ingresso della stazione di pretrattamento interamente chiusa (grigliatura, dissabiatura e disoleatura), senza salti dal tubo di scarico al pelo libero del refluo. Relativamente alle fasi di <u>stabilizzazione dei fanghi di depurazione e stoccaggio della calce utilizzata</u>, questo *Ufficio* si riserva di suggerire alla *Regione Campania* di rivedere le condizioni autorizzatorie se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità legate alle *emissioni diffuse di polvere*.

Relativamente agli <u>impianti di abbattimento delle emissioni</u> <u>convogliate in atmosfera (n° 2 filtri a carbone attivo</u>), effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel <u>manuale d'uso e di manutenzione</u> dalla ditta costruttrice degli stessi. <u>Effettuare un idoneo stoccaggio dei prodotti utilizzati nell'impianto di depurazione rispettando le indicazioni riportate nelle relative schede di <u>sicurezza</u> (Si ricorda che lo stoccaggio deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le <u>emissioni diffuse</u>).</u>

Realizzare, entro dodici mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, fasce arborate in doppio filare lungo il perimetro dell'impianto di depurazione, idonee a ostacolare la diffusione delle polveri, a limitare l'impatto odorigeno e con funzione paesaggistica.

Al fine di garantire le <u>condizione di stazionarietà</u> necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, <u>posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini</u>, rispettando le <u>norme tecniche di riferimento</u> (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i <u>punti di prelievo</u> in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le <u>condizioni di stazionarietà</u> sono garantite quando il <u>punto di prelievo</u> è collocato almeno <u>5 diametri idraulici a valle</u> e almeno <u>2 diametri idraulici a monte</u> di qualsiasi discontinuità. Il <u>diametro idraulico (Dh)</u> è definito come:

dove: **S** è la sezione di passaggio, **p** il perimetro.

Dh=4S/p

Nel caso di <u>condotti circolari</u>, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Il <u>numero dei *punti di prelievo*</u> deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente *tabella*:

Condotti circolari		Condotti rettangolari			
` '	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo		
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato		
Da 1 m a 2 m	2 punti	Da 0,5 a 1 m	2 punti	Al centro dei	
	(posizionati a 90°)			segmenti uguali in	
				cui è suddiviso il	
	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	lato	

Ogni *punto di prelievo* deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare: l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;

i *punti di prelievo* collocati in quota devono essere accessibili mediante <u>scale fisse a gradini</u> oppure <u>scale fisse a pioli</u>. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai *punti di misura e prelievo*, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure <u>idonei dispositivi di sollevamento</u> rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di <u>prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro</u>;

la <u>postazione di lavoro</u> deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.

Apporre sui *camini* in prossimità del *punto di prelievo*, un'<u>etichetta</u> <u>inamovibile</u> riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del *punto di emissione* e il *diametro del condotto*.

Al fine di <u>favorire la dispersione delle emissioni</u>, la direzione del loro flusso allo sbocco dei *camini* deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno *un metro* qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di *dieci metri* (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiere, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra *10 e 50 metri* da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Ogni <u>modifica al ciclo produttivo</u>, così come definita dall'art. 269 ^{c.8} del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., e l'introduzione nel ciclo produttivo di nuove materie prime, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.

In merito al *gruppo elettrogeno esistente* (*Punto di emissione A1*), utilizzato per emergenza in caso di interruzione della corrente elettrica, si precisa che tali tipologie di impianti sono soggetti al *titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività)* della *parte quinta* del *D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* in quanto operano come parte integrante del *ciclo produttivo* dello stabilimento, così come previsto dall'art. 272, comma 5 del *D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* (Modifica introdotta dal *D.Lgs. n° 183/2017*). Nel caso in questione, il *gruppo elettrogeno* alimentato a *gasolio (Marca: COELMO – Tipo: FDN11N – Matricola: 12699*), ha una *potenza termica nominale* pari a *0,160 MW*, come dichiarato dalla ditta (*pag. 56* della *relazione tecnica generale* datata *febbraio 2022*), pertanto è compreso tra gli impianti previsti al *comma 1* dell'art. 272 (*Impianti e attività in deroga*), *lettera bb*), allegato *IV*, *parte I*, *parte quinta* del *D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* (*Attività a inquinamento scarsamente rilevante*) e, quindi, *non* è *sottoposto alla presente procedura autorizzatoria*. Ad ogni modo, a tale impianto si applicano, comunque, senza l'obbligo di effettuazione degli *autocontrolli periodici*, i *valori di emissione* riportati al 1° capoverso, *punto 3* (*Motori fissi a combustione interna*), *parte III*, *allegato I* alla *parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.*

Allo scopo di evitare le <u>emissioni odorigene e dei prodotti di combustione generati dai mezzi in attesa di scaricare</u>, prevedere accorgimenti tecnico/gestionali finalizzati a una corretta gestione dei transiti, evitando code e assembramenti di tali mezzi lungo la strada di accesso all'impianto (ad es. consentendo l'accesso esclusivamente a mezzi con elevata capacità, limitando in questo modo al minimo il numero di conferimenti, stabilendo un orario ampio di apertura dell'impianto, in modo da dilazionare i conferimenti su una fascia oraria estesa, installando apposita cartellonistica che invita allo spegnimento dei mezzi durante le operazioni di accettazione, scarico ed eventuale sosta).

BAT (Best Available Techniques).

Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti.

<u>BAT nº 1 applicata</u>: si prende atto della predisposizione di un *piano di gestione degli odori* secondo quanto indicato nella BAT 12.

BAT n° 2.b applicata: nella fase di accettazione è necessario eseguire anche valutazioni sull'idoneità dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, quindi, al fine di prevenire la produzione di odori indesiderati e imbrattamenti da colaticci, non dovranno essere ammessi mezzi non adeguati a contenere le esalazioni e/o le perdite liquide, prodotte dal carico di rifiuti. Analogamente, per garantire la prevenzione delle emissioni, nel caso di ingresso di un carico non conforme, lo stesso, in attesa dell'omologa, del respingimento ovvero dell'invio ad altra idonea destinazione, se non definiti in tempi brevissimi, deve essere stoccato in idonea posizione.

<u>BAT n° 8 applicata</u>: in merito al *monitoraggio delle emissioni convogliate*, rispettare quanto indicato al *punto 29* e al § *E* del presente *parere (frequenza semestrale*).

<u>BAT n° 10 applicata e n° 12 applicata</u>: si prende atto dell'applicazione del <u>piano di gestione degli odori</u> nell'ambito del sistema di gestione ambientale (BAT 1) utilizzando la norma UNI EN 13725/2004 (Qualità dell'aria - Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica). Pertanto, rispettare quanto indicato al **punto 33** del presente parere.

BAT n° 14.d applicata: si prende atto dell'applicazione di tale *BAT*, relativa al contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse, nella fase di trattamento fanghi di depurazione.

BAT n° 40 non applicata: si prende atto della non applicabilità di tale *BAT*, relativa al monitoraggio dei rifiuti in ingresso, in quanto, come dichiarato dalla ditta, la linea di trattamento rifiuti non è idonea a trattare rifiuti pastosi (Definizione riportata alla pag. 4 del documento conclusivo sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti:

«Fanghi che non scorrono liberamente»).

<u>BAT nº 41 applicata e BAT-AEL relativi al parametro polveri</u>: tale BAT va applicata in quanto nel documento precedente alle predette BAT conclusive, ossia le «linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili (ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n° 372/99) relative a impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (Impianti di trattamento chimico-fisico

dei rifiuti solidi)», tra i processi di trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi (Conclusioni del BREF), rientra anche la disidratazione dei fanghi. (Tecnica per la riduzione degli effluenti prodotti dalla fase di disidratazione dei fanghi: adsorbimento). Inoltre, relativamente al parametro polveri applicare i BAT-AEL previsti dalla tabella 6.8 del § 4.1.2, ossia 2 mg/Nm³, come riportato nella tabella di cui al punto 29 del presente parere.

<u>BAT n° 53 non applicata e BAT-AEL relativi ai parametri HCI e TVOC</u>: questo <u>Ufficio</u> si riserva di prescrivere l'applicazione di tale <u>BAT</u> se, in futuro, si dovessero verificare le condizioni indicate ai <u>punti 4 e 5</u> del presente parere

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Prevedere per le <u>emissioni convogliate E1 ed E2</u> il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (COV, NH₃, H₂S, HCl, polveri), il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

'	netour ur p	relievo e a	irialisi.				-
			_ ,	Valori		Metodi di	
		Impianti/				prelievo e	
		Macchina	I	emission	normativi	analisi	autorizzata
	е	ri		e			(Nm³/h)
				(mg/Nm³)			
			cov ¹		a I alla V, punto 4		
					arte II, all.1, parte		
				•	•	13649:201	
		Linea		e ss.mm.ii		5	
		trattament			Classe IV, punto		
		o fanghi		250	′ 1	UNI EN	
	E1	1*	NH3		' ' ' '	ISO	
					, ,	21877:202	
					152/06 e	0	
					ss.mm.ii.		
					Classe II, punto		
			H2S	5	/	UNI	
					II, all. 1, parte	11574:201	5.000
					14 1 - 3 - 1 · 1	5	
					152/06 e		
					ss.mm.ii.		
					Classe III, punto	Rapporto	
			HCI	30	\ // 1	Istisan	
						98/2 (DM	
					,	25/8/00)	
		Linea			n° 152/06		
		trattament			BAT-AEL tabella		
	E2	o fanghi			6.8, §		
		2*			4.1.2 – BAT 41		
					della Decisione di		
			Polveri	2	Esecuzione (UE)		
					della	1:2017	
					Commissione del		
					10		
					agosto 2018 che		
					stabilisce le		
					conclusioni sulle		
					migliori tecniche		
					disponibili (BAT)		
					per il trattamento		
					dei rifiuti		

- Impianti di abbattimento previsti sia per il camino E1, sia per quello E2: **filtri a** carbone attivo.

- (1) Indicare nei certificati analitici la tipologia di COV (Composti Organici Volatili) determinati e classe di appartenenza. Si ricorda che al fine del rispetto del limite di emissione è necessario considerare i criteri stabiliti al punto 4 (Tabella D), parte II, allegato I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., sia nel caso di presenza di più sostanze della stessa classe che nel caso di presenza di più sostanze di classi diverse.
- (*) Considerare tali impianti, per i quali, come dichiarato dalla ditta, non è possibile il convogliamento a un solo punto di emissione, come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione (sommatoria delle emissioni E1 ed E2), così come previsto dal comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla suddetta portata di progetto autorizzata con un range di tolleranza pari a ± 20%. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della portata di progetto, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.

Effettuare il monitoraggio delle seguenti emissioni diffuse:

Punti di emission e diffusa	Fonti di emissione diffusa	Ubicazione punti di rilievo	Parametr o	Sistema di abbattiment o
P1	Pretrattamenti 2, trattamento fanghi 2, equalizzazione 2, flottazione 2	Vedi		
P2	Trattamento biologico 1, trattamento biologico 2, trattamenti chimico fisici		CIV	
P3	Trattamento fanghi 1, equalizzazione 1, flottazione 1	n° 14770/2022 del 11.3.22	(NH3, H2S, HCI) e COV	
P4	Pretrattamenti 1, sedimentazione 1			<u>Non</u> previsto
P5	Trattamento fanghi 2, equalizzazione 2, flottazione 2			
P6	Monte impianto di depurazione	Da definire di volta		
		in volta in base alla		
P7	Valle impianto di depurazione	direzione prevalente dei venti		

In merito ai <u>VLE delle emissioni diffuse</u>, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) - TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici dei lavoratori non rientra tra le competenze di questo Ufficio. Ad ogni modo, questo Ufficio, ai sensi dell'art. 272-bis (Emissioni odorigene) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., si riserva di suggerire alla Regione Campania di rivedere le condizioni autorizzative (Ulteriori prescrizioni impiantistiche e/o gestionali) se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare criticità relative agli odori molesti presso i recettori sensibili e/o rimostranze da parte di quest'ultimi

Effettuare una <u>campagna di rilevamento delle emissioni odorigene</u> (Rif.: art. 272-bis-Emissioni odorigene del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., introdotto dal D.Lgs. n° 183/2017, BAT n° 10 - n° 12 - Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti) con cadenza semestrale. In particolare, il monitoraggio deve essere condotto in rispetto della norma UNI EN 13725/2004 (Qualità dell'aria - Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica) e prevedere il campionamento, sia alle seguenti <u>sorgenti più impattanti dell'impianto di depurazione, coincidenti con i suddetti punti da P1 a P5</u>, sia al <u>confine dello stesso</u>, all'interno del perimetro dell'impianto di depurazione, effettuando un campionamento nella direzione prevalente dei venti all'atto del prelievo (indicare nei rapporti di prova le modalità di determinazione della direzione del vento) nei seguenti punti: punto n° 6: monte impianto di depurazione;

punto n° 7: valle impianto di depurazione.

Come indicato nell'art. 272-bis-Emissioni odorigene del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., introdotto dal D.Lgs. n° 183/2017, si prescrive come <u>limite</u> per la concentrazione degli odori 300 ou_E /m³ (Limite non contemplato dalla normativa della Regione Campania, ma riportato in linee guida e normative di altre regioni, applicabile esclusivamente all'interno del perimetro aziendale).

I <u>metodi di prelievo e analisi delle emissioni</u>, nonché i *criteri di valutazione* delle stesse per il rispetto dei *limiti*, dovranno essere rispondenti alla *normativa vigente in materia*. In particolare, oltre alle *norme tecniche* sopra menzionate, relativamente alla determinazione della <u>temperatura</u>, <u>pressione</u>, <u>velocità</u> e <u>portata</u> dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la <u>norma UNI EN ISO 16911- 1:2013</u>, mentre per la determinazione del <u>vapore acqueo</u> nei condotti utilizzare come riferimento la <u>norma UNI EN 14790:2017</u> (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).

Relativamente al <u>campionamento delle suddette emissioni</u> <u>convogliate in atmosfera (E1 ed E2</u>), le <u>emissioni</u> si considerano conformi ai <u>valori limite</u> se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come <u>media</u> <u>dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei <u>metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora <u>di funzionamento dell'impianto</u>, non supera il <u>valore limite di emissione</u>, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.</u></u>

Condizioni di normalizzazione dei risultati.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i

valori limite di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

temperatura 273°K;

pressione 101,3 kPascal;

gas secco.

Adottare e tenere sempre aggiornati un registro per le analisi dei

<u>campioni prelevati in regime di autocontrollo</u>, al quale devono essere allegati i *certificati analitici*, e un <u>registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento</u> delle emissioni (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinari e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai *punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.*, con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. <u>Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni</u>.

Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate, con la frequenza riportata nel § E del presente parere, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di campionamento in autocontrollo delle emissioni convogliate in atmosfera. Successivamente, trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente, il report relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo quanto predisposto dalla Giunta Regionale della Campania DD N 95 del 9.11.2018 (Modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell'AIA), con i sequenti allegati:

relazione tecnica sulle attività di campionamento riportante:

attrezzatura utilizzata;

ugello sonda polveri (mm);

metodi di misura e analisi;

dimensioni/diametro e relativa sezione (m²) del camino;

potenza termica nominale degli impianti di combustione (espressa in watt termici o suoi multipli), combustibile

utilizzato e data installazione;

volume campionato (litri);

flusso di campionamento (litri/m);

portata (Nm³/h);

temperatura emissione (°C);

temperatura pompa aspirazione (°C);

pressione atmosferica (mbar);

velocità gas (m/s); acqua assorbitore (g); % O₂ rilevata; calcoli relativi alla correzione dell'umidità e tenore di O₂ nei fumi; certificati analitici.

B - COMPONENTE RUMORE.

La data delle misure fonometriche in autocontrollo deve essere comunicata a questa Agenzia con congruo anticipo.

Una copia del rapporto di rilevamento acustico, <u>completo dei report fonometrici</u>, deve essere inviato a questa Agenzia, oltre che all'Autorità Competente.

C - COMPONENTE RIFIUTI.

La Ditta prevede di gestire in ingresso oltre alle acque reflue dell'agglomerato ASI Ponte Valentino di Benevento, anche un quantitativo massimo pari a 14.700 t/anno di rifiuti caratterizzati dai CER 02 05 01, 02 07 04, 16 10 02, 20 03 04 e 20 03 06 (di cui un quantitativo massimo complessivo destinato a lavorazione D8-D9 pari a 50 t/giorno). Si prende atto dei quantitativi giornalieri e annuali per singolo CER riportati nell'Allegato D, Scheda B.2.3, Tabella 8. Inoltre la Ditta ha dichiarato l'assenza di deposito preliminare (i rifiuti sono avviati alle operazioni di smaltimento D8/D9 contestualmente all'arrivo). Fermi restando tutti gli altri adempimenti previsti per legge, si ritiene opportuno che la Ditta fornisca nel report annuale i dati effettivi dei rifiuti conferiti. Quantitativi maggiori dovranno essere preventivamente comunicati e autorizzati dall.A.C. ove ritenuto necessario.

Nel caso in cui si possano produrre ulteriori rifiuti caratterizzati da altri CER, gli stessi dovranno comunque essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente specifica per la tipologia di rifiuto ed essere oggetto di comunicazione all'A.C. Provvedere sempre ad aggiornare la Scheda I e la relativa planimetria dei punti di stoccaggio da tenere a disposizione in impianto.

Si prende atto della planimetria del sito comprensiva delle aree di allocazione dei rifiuti e dell'indicazione dei potenziali CER stoccabili nelle varie aree. Rispettare quanto stabilito in autorizzazione per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti. Evitare lo spostamento e in generale il posizionamento dei contenitori al di fuori delle aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania. Le aree dedicate agli stalli per lo stoccaggio dei rifiuti/materie prime dovranno essere dotate di cartellonistica/etichettatura adeguata.

In generale relativamente alla gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta e tenuti in deposito temporaneo attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla normativa vigente regionale e nazionale, in particolare a quanto previsto dall'art. 185-bis.

Se tecnicamente possibile eventuali rifiuti ubicati all'esterno dovranno essere protetti dall'azione diretta degli agenti atmosferici, ferma restando in ogni caso l'attuazione delle azioni di mitigazione prescritte dai soggetti competenti.

I serbatoi per rifiuti liquidi e materie allo stato liquido devono essere allocati in aree con sistema di raccolta di eventuali sversamenti accidentali, oppure devono avere idonei sistemi di contenimento. In generale i rifiuti pericolosi dovranno essere sempre allocati in idonei contenitori e al coperto.

In generale si ricorda che a seguito di eventuali Valutazioni del Competente Settore dei VV.F. inerenti l'allocazione e il quantitativo di rifiuti/materiali presenti in impianto ai sensi della DGR 223/19 e della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, la Ditta dovrà darne comunicazione all'A.C. per eventuali modifiche degli atti autorizzativi oltre ad aggiornare ove necessario planimetrie e le schede I – Int4.

Per i rifiuti prodotti dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati a cadenza massima annuale, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs 152/06, con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio.

Si ritiene opportuno che la Ditta fornisca nel report annuale sintetiche indicazioni per eventuali rifiuti non prodotti in quell'anno per i quali nella Scheda I è indicato "rifiuto prodotto con continuità

Si prende atto della previsione nel PMeC di analisi annuali per ogni CER prodotto nell'anno solare e del numero minimo di verifiche sui fanghi prodotti (TOC, SVI, analisi microscopiche con le cadenze proposte). Prevedere inoltre una Relazione di sintesi descrittiva dei risultati analitici ottenuti sui rifiuti in uscita ed in ingresso da allegare alla Relazione annuale a firma del Responsabile Tecnico dell'impianto.

Si rimanda alla Regione Campania per determinazioni relativamente a quanto previsto dall'articolo 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per il quale è necessario che la Ditta presenti una Relazione in base alla quale si programmino specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.

Prevedere la completa compilazione nel Report annuale di cui al DD 95/2018 delle Tabelle 1.8.1 e 1.8.2 (t e mc con indicazione quantitativi mensili) e della Tab. 2.1.5 con controlli trimestrali sull'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione, dei cordoli di contenimento, di ogni altra struttura atta alla tutela del

suolo, dei punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie, delle capacità contenitive dei contenitori/serbatoi. Per le Tabelle 1.9.1 e 1.9.2 si rinvia alle determinazioni dell'A.C. come indicato al punto precedente.

Prevedere il monitoraggio, con frequenza trimestrale, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione, dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti/materie e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie liquidi. L'attività in questione, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo, deve essere riportata negli appositi quaderni di manutenzione e controllo e trascritta nella Tab. 2.1.5 del Report PMC annuale.

Si prende atto della Relazione di massima sulle attività di dismissione dell'impianto. Salvo diversa indicazione prescrittiva dell'A.C. legata a proprie valutazioni procedimentali, prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di definitivo di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta o parere all'Autorità competente.

Garantire l'attuazione di tutte le BAT di settore inerenti la gestione dei rifiuti formalmente dichiarate applicabili dalla Ditta e inerenti, tra l'altro, le procedure di pre-accettazione e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, le procedure di gestione dei rifiuti in uscita, le procedure di compatibilità dei rifiuti da trattare.

Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).

Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti o che possano produrre colaticci.

D - COMPONENTE ACQUA.

Si prende atto delle misure adottate dalla Ditta per risolvere i superamenti dei valori limite riscontrati con gli autocontrolli relativi alle annualità 2019 e 2020, quali in particolare la restrizione dei limiti di accettabilità in entrata all'impianto per i reflui derivanti dalla Ditta SANAV, ritenuta la più impattante in quanto è tra le poche aziende dell'Area ASI a conferire acque di processo di trattamento rifiuti liquidi. Si è comunque verificato che le risultanze relative agli autocontrolli dell'anno 2021 e al campionamento effettuato da questa Agenzia nella visita ispettiva del 13.12.2021 non hanno fatto riscontrare superamenti.

Si prende anche atto che la modifica che comporta il trattamento di rifiuti liquidi con alto carico organico (fanghi derivanti da birrerie, distillerie, industrie lattiero-casearie o zuccherifici) potrebbe migliorare il funzionamento della fase biologica proprio per la loro tipologia e quantità (50t/g).

Relativamente all'approvvigionamento idrico, si prende atto che la Ditta ha provveduto all'allacciamento alla rete acquedottistica pubblica, non utilizza più le acque del pozzo e conferma i consumi idrici riportati nella nuova documentazione.

Si prende atto dei chiarimenti sulla presenza e sul funzionamento del sistema di telecontrollo e sulla presenza dei misuratori di portata <u>BAT (Best Available Techniques)</u>.

Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti.

BAT n° 3 applicata: tale BAT prevede al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua un inventario dei flussi di acque reflue.

BAT n° 6 applicata: Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione). Tale monitoraggio viene effettuato ed è presente un sistema di telecontrollo delle fasi critiche di processo con la possibilità di correzione dei reflui e lo spostamento dei flussi in caso di necessità tra le varie linee di trattamento.

BAT n° 7 parzialmente applicata: La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua secondo le frequenze indicate e in conformità con le norme EN.

Il PMC riporta per tutti i parametri un monitoraggio su base settimanale; pertanto, l'applicazione risulta parziale. **BAT n° 19 parzialmente applicata:** La BAT consiste nell'ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

L'applicazione della BAT n° 19 appare adeguata.

BAT n° 20 parzialmente applicata: Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate. Essendo l'impianto preesistente l'applicazione della BAT n° 20 appare adeguata.

La tabella 6.1 Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente è applicata.

BAT n° 21 applicata: Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1). L'applicazione della BAT n° 21 appare adeguata.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Il Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle Linee Guida APAT IPPC – Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento – il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo (febbraio 2007).

I parametri da monitorare sono quelli relativi al D.lgs. 152/2006 - Parte III

- Allegato 5, Tabella 3, Colonna 4 (Scarico in acque superficiali). Le frequenze settimanali dovranno rispettare quanto previsto dalla BAT 7 per tale tipologia di impianti.

Il gestore dello stabilimento dovrà assicurare, il rispetto dei livelli di emissioni associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in corpo idrico ricevente (Scheda D Tabella 6.1). Per i parametri non associati alle BAT il gestore dovrà rispettare i Valore Limite di Emissione del D.lgs. 152/2006 - Parte III - Allegato 5, Tabella 3, Colonna 4 (Scarico in acque superficiali).

Indicazioni generali.

Le reti di raccolta delle acque di prima pioggia, i pozzetti e le caditoie, devono essere mantenuti in buono stato e periodicamente puliti. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza.

Devono essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua.

Gli autocontrolli effettuati sullo scarico, devono rispettare la frequenza indicata nel Piano di monitoraggio e controllo.

La manutenzione periodica dell'impianto deve essere effettuata per singola linea di trattamento, la gestione delle emergenze deve rispettare quanto previsto dall'allegato Y10. Il ricorso al fermo impianto (totale) deve essere limitato a cause eccezionali. L'azienda dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità competente potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico. Il sistema di telecontrollo, comprensivo dei misuratori di portata deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Il gestore deve avere a guasti.

E - ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE.

Effettuare le seguenti attività di monitoraggio in regime di autocontrollo:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Rilievi fonometrici	Annuale	Rumore	12
	Semestrale	Aria (Emissioni convogliate, diffuse e odorigene)	24
	Annuale	Fanghi di depurazione	12
Campionamenti e analisi	Rispettare quanto previsto dalle BAT 6 e 7 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti	Acque reflue	-

⁻ La ditta ha adottato il *sistema di gestione ambientale* secondo la norma *UNI EN 14001*, pertanto la durata dell'*AIA* sarà di *12* anni.

(NB: la durata di 12 anni è subordinata al rinnovo fino alla scadenza dell'AIA del sistema di gestione ambientale adottato).

F - ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO.

Questo Ufficio effettuerà le seguenti attività di controllo:

Tipologia di intervento	Frequenza	ambientale	Totale interventi nel periodo di validità del piano	
Visita di controllo in esercizio		Tutte		
Rilievi fonometrici		Rumore		
Campionamento e analisi	Almeno triennale*	Aria (Emissioni convogliate) Fanghi di depurazione	Almeno 4	
		Acque reflue		
(*) Come indicato dalla <i>DGRC n° 115</i> del 26.3.19 (Piano di ispezione ambientale				

(*) Come indicato dalla DGRC n° 115 del 26.3.19 (Piano di ispezione ambientale della Regione Campania relativo alle installazioni soggette ad AIA).

Prescivere, altresì, **di rispettare** quanto contenuto nel DD.n.21 del 21.01.2021, di rettifica del DD n. 8 del 12.01.21, rilasciato dallo STAFF Valutazioni Ambientali,con cui il progetto di riesame con valenza di rinnovo e modifiche sostanziali è stato escluso dalla procedura di VIA,

di stabilire che ai sensi dell'art. 29-octies comma 9, del Dlgs 152/2006 la durata della presente autorizzazione è fissata in **dodici anni** dalla data del rilascio del presente atto autorizzativo inquanto la DITTA risulta certificata ISO 14001:

di stabilire che necessita aggiornare **entro sei mesi** dalla data del presente atto, la suddetta certificazione ISO14001 con l'inserimento del trattamento di rifiuti autorizzato con il presente atto;

di stabilire che almeno 10gg prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti dovrà essere trasmessa la polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attuività svolta; La stessa deve essere conforme a quanto previsto al punto 5 dell'allegato 1 alla DGRC n.8/2019 e consegnata in originale a questa UOD. La firma del sottoscrittore per conto dell'azienda di credito o della Compagnia di assicurazione deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto; di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato, altresì, ai sensi dell'art.

29 octies del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, Dlgs. 152/06;

di approvare la proposta di piano di monitoraggio e controllo versione marzo 2022, cche quale **all.2** è parte integrante del presente atto,con le prescrizioni di seguito elencate:

- -La data e gli orari previsti per gli autocontrolli di cui al piano di Monitoraggio e controllo devono essere comunicati almeno **15** giorni prima dalla data della loro effettuazione a questa UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento ed all' ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;
- I risultati degli autocontrolli di cui sopra devono essere inviati, entro **30** giorni decorrenti dalla data della loro esecuzione, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Comune di Apollosa ed all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;
- -Le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc., laddove non diversamente indicato, sono quelle della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio di cui allegato 2 al D.M. 31/01/2005 e s.m.i.;
- di approvare l'All.D(oggi Ebis), che quale allegato 1 è parte integrante del presente atto;
- di stabilire che in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aereosol e di polveri;
- **di dare atto** che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
- di stabilire che la MULTISERVICE ASI srl, trasmetta alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Dipartimento ARPAC di Benevento ed al Comune di Benevento, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità nello stesso riportata;
- di stabilire che il Gestore, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, ne da comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto; di stabilire che entro il 30 aprile di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all'ARPAC di Benevento le risultanze del Piano di Monitoraggio

(Report annuale redatto in conformità a quanto disciplinato dal DD n.95/2018), relativi all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DRP 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare:

di stabilire che la Società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 6.3.2017 e DGRC 43 del 9.02.2021, salvo diverse disposizioni in merito, come segue:

<u>entro il 31 gennaio</u> dell'anno in cui sono programmati controlli da parte dell'ARPAC, dandone immediata comunicazione all' autorità individuata dall'art.29decies, comma3, del decreto lgs.152/06 (UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all' Arpac Dipartimento di Benevento);

Significando che, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti suddetti, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'art.29-decies, comma 9, del d.lgs 152/06 e delle sanzioni previste dall'art.29quattordecies, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art.6 comma 1;

di stabilire che l'ARPA Campania effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art.29-decies, comma 11 bis e 11 ter del Dlgs 46/2014, che sarà comunicato entro il 30 dicembre di ogni anno. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art.29-decies del D.lgs 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;

di evidenziare che ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti, ai fini dell'applicazione del D.lgs 152/2006 e s.m.i., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi compreso le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Benevento:

di evidenziare che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art.29-quattuordecies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

di precisare che la presente autorizzazione, non esonera la Società, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e dovrà produrre a codesta UOD, a scadenza dello stesso, copia del rilascio del nuovo CPI per l'attività antincendio se dovuto:

di stabilire che la MULTISERVICE ASI srl, invii, se dovuto, entro il 30 aprile di ogni anno, per la validazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9 paragrafo 2 del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);

di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze nel suolo e acqua, rumore e per le emissioni in atmosfera;

di dare atto che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;

di dare atto che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal Dlgs. n.152/2016 e dalle pertinenti BAT, con particolare attenzione al termine fissato per l'adeguamento alle BAT conclusion pubblicate sulla GUUE del 17/8/2018;

di dare atto che qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo si applicano le disposizioni di cui all'art.29 nonies del D. lgs.152/2006;

di stabilire che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la UOD 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento e pubblicate nel relativo sito web:

di notificare il presente provvedimento alla MULTISERVICE ASI srl., con sede legale ed operativa sita Zona ASI Ponte Valentino Benevento ;

di inviare il presente provvedimento al Comune di Benevento all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'Azienda Sanitaria Locale Benevento, all'ARPAC Dipartimento di Benevento, alla Università degli Studi del Sannio,,al Consorzio ASI, e all'ATO rifiuti di Benevento;

di inoltrarlo, per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché alla sez. "Regione Casa di vetro" per la pubblicazione:

di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

Avv,Anna Martinoli